

«Dispositio in re praesente constituta»: «ordine nestorico» e strategia argomentativa nelle arringhe di accusa alla luce di Plin., ep. 3.9.19-21

1. Premessa - 2. La *cognitio senatus de repetundis* contro i complici di Cecilio Classico e la *dispositio* nella trattazione delle varie imputazioni - 3. Quintiliano e la *peroratio* dell'accusatore: '*primo firmum aliquid ponendum, summo firmissimum, inbecilliora media*' - 4. La rinuncia all'imputazione più debole e le argomentazioni *pro minore reo* come artificio retorico d'accusa - 5. Conclusioni.

1. Preso atto della penuria di testimoni relativi all'avvocatura romana nell'età imperiale, chi voglia misurarsi con il tema dell'oratoria giudiziale di I e II secolo è, come noto, indotto (se non, addirittura, costretto) a valorizzare fonti eterogenee, in qualche modo capaci di fornire all'interprete preziose informazioni in merito al concreto svolgimento di processi realmente celebrati, soprattutto nella prima fase del Principato.

In quest'ottica, ho già avuto modo di spiegare le ragioni che mi inducono a ritenere che le *epistulae* di Plinio il Giovane, in cui – tra l'altro – l'autore dà conto della sua significativa attività di *advocatus* innanzi al senato¹ (quanto meno) in occasione di cinque *cognitiones de repetundis*², debbano essere correttamente

¹) Cfr. T. MOMMSEN, *Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius*, in «Hermes», III, 1869, p. 104, ora in *Gesammelte Schriften*, IV.1, *Historische Schriften*, Berlin, 1906, p. 438: «erscheinen die Criminalprozesse gegen Senatoren vor dem Senat als der Gipfel der Advocatur».

²) A mio avviso, desta un ragionevole sospetto il fatto che l'epistolario non offra alcuna notizia circa l'attività difensiva di Plinio per gli anni che vanno dal 81 al 92 d.C. Di diverso avviso L. BABLITZ, *The Selection of Advocates for 'Repetundae' Trials. The Case of Pliny The Younger*, in «Athenaeum», XCVII, 2009, p. 197 nt. 3, che è propensa a ritenere che l'insieme dei processi menzionati nelle epistole sia esaustivo sulla base del seguente rilievo: «serving as counsel for either prosecution or defence in such a trial carried enough prestige that Pliny would have wanted to mention his involvement».

intese come il frutto di una corrispondenza non fittizia, capace di restituire al lettore l'attendibile resoconto giudiziario di un'esperienza forense realmente vissuta in prima persona³. In particolare, l'epistolario pliniano è in grado di offrire un punto di osservazione privilegiato della particolare opera di *'retractatio'* posta in essere dall'*advocatus* in vista della redazione del definitivo testo scritto per il pubblico, in cui le singole argomentazioni affrontate nel corso dell'*actio* potevano essere svolte con maggiore *amplitudo*⁴.

La proposta di leggere talune lettere come una sorta di «lavori preparatori» in vista della futura, dettagliata pubblicazione dei resoconti processuali di cui il Comasco era stato protagonista, considerandole, quindi, come un prezioso «trait d'union» tra il canovaccio dell'*actio* realmente pronunciata ed il testo dato alle stampe (a noi mai giunto) della relativa *oratio*, fu da me per la prima volta avanzata in occasione di un'adunanza del «Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto 'U. Coli'» presieduta dal professor Remo Martini, che subito la accolse con favore, fornendo già in quella sede preziosi consigli per la prosecuzione delle mie ricerche sul tema. Da quel momento in poi il Maestro senese mi onorò di un prezioso dialogo scientifico, per così dire «tra retorica e diritto», intenso e costante fino a pochi mesi prima della sua scomparsa quando, discutendo gli esiti del mio intervento al Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto dedicato a «Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica», tenutosi a Camerino⁵, gli preannunciavo l'intenzione di completare l'indagine intrapresa, mettendo in luce in separata sede ulteriori pratiche discorsive, impiegate da Plinio, chiamato a sostenere, insieme allo stimato collega *Luceius Albinus*⁶, l'accusa di *repetundae* aggravate da *saevitia*⁷ formalizzata

³) Cfr. F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa di 'C. Iulius Bassus'. Tra norma e persuasione*, Pisa, 2012, p. 55 ss.

⁴) Si noti, inoltre, che l'epistolografo conferiva grande importanza agli scritti preparatori dell'arringa, ritenendo – in modo del tutto originale – che il *'bene dicere'* fosse in qualche modo conseguenza del *'bene scribere'*. Si veda, in particolare, Plin., *ep.* 1.20.9-10: '[9] *'At aliud est actio bona, aliud oratio'. Scio nonnullis ita videri; sed ego (forsitan fallar) persuasum habeo posse fieri, ut sit actio bona, quae non sit bona oratio, non posse non bonam actionem esse, quae sit bona oratio. Est enim oratio actionis exemplar et quasi ἀρχέτυπον.* [10] ... Sequitur ergo, ut actio sit absolutissima, quae maxime orationis similitudinem expresserit, si modo iustum et debitum tempus accipiat; quod si negetur, nulla oratoris, maxima iudicis culpa est'. Sul punto mi permetto di rinviare a PROCCHI, *op. cit.*, p. 65 ss.

⁵) Trasfuso nel contributo dal titolo: *Strategia e tecnica retorica nella «cognitio senatus»: a proposito di πρόληψις in Plin. epist. 3.9*, in corso di stampa negli Atti congressuali.

⁶) Plin., *ep.* 3.9.7: *'Aderam Bactis mecumque Luceius Albinus, vir in dicendo copiosus ornatus; quem ego cum olim mutuo diligerem, ex hac officii societate amare ardentius coepi'* (cfr. «PIR.»² L.355). Sul personaggio cfr. anche R. SYME, *Tacitus*, Oxford, 1958, II, trad. it. – Tacito –, Brescia, 1971, II, p. 875, A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, Oxford, 1968, p. 232, A. ORENTZEL, *Pliny and the Orators*, Diss. Univ. Pennsylvania, 1974, p. 130 ss., e BABLITZ, *op. cit.*, p. 202.

⁷) Plin., *ep.* 3.9.2: *'... Caecilius Classicus, homo foedus et aperte malus, proconsulatum in ea non minus violenter quam sordide gesserat, eodem anno quo in Africa Marius Priscus'*. Nel primo princi-

nell'autunno del 99 d.C. dall'intera provincia Betica⁸ nei confronti di *Caecilius Classicus*⁹ (che in quella regione era stato governatore verosimilmente dal 1° luglio del 97 al 30 giugno del 98 d.C.¹⁰) ed estesa, dopo la morte di quest'ultimo¹¹ in circostanze tutt'altro che chiare¹², ai suoi familiari e collaboratori¹³.

pato i casi più gravi di *repetundae* (*cum saevitia*) che comportavano un'accusa capitale dovevano essere decisi dal senato in seduta plenaria e non potevano essere deferiti alla commissione ristretta secondo la procedura che doveva aver di fatto sostituito quella introdotta nel 4 a.C. dal *SC. Calvisianum*. Non esiste, tuttavia, uniformità di vedute in merito alle accuse capitali che avrebbero escluso il ricorso al giuri recuperatorio. Secondo A.N. SHERWIN-WHITE, *Poena legis repetundarum*, in «Papers of the British School at Rome», XVII, 1949, p. 17, «if the principle is accepted that the s.c. is solely procedural and did not alter the sanctions of the law, it should follow that the *Lex Iulia* distinguished between simple extortion and extortion in aggravating circumstances, i.e. with violence. For the former it provided no more than the *infamia* inherent in condemnation by a *iudicium publicum*, but for the latter it added the capital penalty. ...», mentre P.A. BRUNT, *Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate*, in «Historia», X, 1961, p. 197, rileva che «... by 4 BC, provincials could certainly bring some capital charges against officials, and it is the most natural philological interpretation of the *SC Calvisianum* (v. 9 cf. 130) that these were charges under the law of *repetundae* ...». In modo ben più radicale M.I. HENDERSON, *The Process 'De Repetundis'*, in «Journal of Roman Studies», XLI, 1951, p. 71 ss., ha ipotizzato che già nel sistema della legge epigrafica del 123 a.C. le *repetundae* potessero essere connesse con un'accusa di carattere capitale, giungendo ad affermare (p. 73) che «non-capital cases were also possible, but evidence for their actual occurrence in Republican times is scarce or uncertain», mentre per C. VENTURINI, *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana*, Milano, 1979, p. 457 ss., l'incompetenza della *quaestio de repetundis* ad irrogare condanne capitali sarebbe da riferire solo all'epoca anteriore alla *lex Servilia Glaucia*. Cfr. anche ID., *Interventi*, in «Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. 'Principes' e procedure dalle leggi giulie ad Adriano», Napoli, 1999, p. 288. D'altra parte B. SANTALUCIA, *Augusto e i 'iudicia publica'*, ivi, p. 273, ritiene che la procedura prevista dal *SC. Calvisiano* non trovi applicazione in presenza di accuse di carattere capitale, per esempio di omicidio o di *'maiestas'*, estranee alle previsioni della legislazione *'de repetundis'*. Per la ricostruzione del dibattito cfr. G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in «ANRW», II.14, Berlin - New York, 1982, p. 753 ss., ora in ID., *Scritti giuridici scelti*, II, Napoli, 1985, p. 684 ss.

⁸) Plin., *ep.* 3.9.4: *'Sed Marium una civitas publice multique privati reum peregerunt, in Classicum tota provincia incubuit ...'*. Sul punto cfr. S. LEFEBVRE, *Les advocats de la Bétique entre 93 et 99. Plin le Jeune était-il un patron de province?*, in «Cahiers du Centre Gustave Glotz», XIII, 2002, p. 66 e nt. 92. La medesima distinzione appariva già nel *SC. Calvisianum* (ll. 97-98): *Εάν τινες τῶν συμμάχων μετὰ τὸ γενέσθαι τοῦτο τὸ δόγμα τῆς συνκλήτου χρήματα δημοσίου ἢ ἰδίου παραχθέντες ἀπαιτεῖν βουλευθῶσιν, ...* Su tale documento epigrafico cfr. da ultimo G. PURPURA, *Gli 'Edicta Augusti ad Cyrenenses' e la genesi del SC Calvisiano*, in «AUPA», LV, 2012, p. 462 ss.

⁹) «PIR.»² C.32. Cfr. anche A. BALIL, *Los procónsules de la Bética*, in «Zephyrus», XIII, 1962, p. 83.

¹⁰) Cfr. LEFEBVRE, *op. cit.*, p. 65 e nt. 84, con indicazione della principale bibliografia.

¹¹) Sulle conseguenze della morte del reo e la possibile prosecuzione del procedimento *de repetundis*, cfr. almeno SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., p. 232, L. FANIZZA, *Il crimine e la morte del reo*, in «MEFRA», XCVI, 1984, p. 688 ss. e nt. 44, U. LAFFI, *La morte del reo nel procedimento 'de repetundis'*, in «Studi A. Garzetti», Brescia, 1996, p. 242 ss., ora in

Il primo di questi approfondimenti trova, quindi, in questa silloge commemorativa del professor Martini, la propria collocazione ideale.

2. I dettagli di questo articolato giudizio penale¹⁴ ci sono noti grazie ad una lunga *epistula* (3.9) in cui viene steso un resoconto degli eventi, per dirla con il Comasco, ‘*non minus breviter quam diligenter*’¹⁵.

Il complesso processo ai ‘*socii ministrique proconsulis*’¹⁶ venne, come noto, articolandosi in più sedute del senato e l’ampiezza della causa consigliava di non procedere ‘*singulis actionibus*’ per garantire il buon esito dell’accusa. Il gran numero di coimputati indusse, quindi, il collegio difensivo dei provinciali a procedere per gradi, segmentando e raggruppando qualitativamente le varie imputazioni, per evitare il pericolo che, «facendo un sol fascio di tanti delitti», potesse mancare loro il tempo, la voce e la lena e, contemporaneamente, con tanti nomi e tante imputazioni potesse venir meno l’attenzione dei giudici.

Plin., *ep.* 3.9.9: Verebatur ne nos dies ne vox ne latera deficerent, si tot crimina tot reos uno velut fasce complecteremur; deinde ne iudicium intentio multis nominibus multisque causis non lassaretur modo verum etiam confunderetur; mox ne gratia singulorum collata atque permixta pro singulis quoque vires omnium acciperet; postremo ne potentissimi vilissimo quoque quasi piaculari dato alienis poenis elaberentur.

ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, p. 570 ss., e A. MANNI, *Mors omnia solvit*. La morte del ‘reus’ nel processo criminale romano², Napoli, 2013, *praecipue* p. 274 ss.

¹²) Plin., *ep.* 3.9.5: ‘*Ulle accusationem vel fortuita vel voluntaria morte praevertit. Nam fuit mors eius infamis, ambigua tamen: ut enim credibile videbatur voluisse exire de vita, Cum defendi non posset, ita mirum pudorem damnationis morte fugisse, quem non puidisset damnanda committere*’.

¹³) Plin., *ep.* 3.9.6: ‘*Nihil minus Baetica etiam in defuncti accusatione perstabat. Provisum hoc legibus, intermissum tamen et post longam interapedinem tunc reductum. Addiderunt Baetici, quod simul socios ministrosque Classici detulerunt, nominatimque in eos inquisitionem postulaverunt*’. Con particolare riguardo al processo ed alla responsabilità dei *ministri* di Classico si vedano LEFEBVRE, *op. cit.*, p. 65 ss., O.F. ROBINSON, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London-New York, 2007, p. 86 ss., A. SCHILLING, ‘*Poena extraordinaria*’. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit, Berlin, 2010, p. 279 ss., C. CASCIONE, *Nota minima sulla responsabilità dei ‘ministri’ per ‘repetundae*’, in «Estudios L.F. Corrêa», Sao Paulo, 2014, p. 41 ss., e R. WINSBURY, *Pliny the Younger. A Life in Roman Letters*, London-New York, 2014, p. 82 ss.

¹⁴) Plin., *ep.* 3.9.1-2: ‘[1] *Possum iam perscribere tibi quantum in publica provinciae Baeticae causa laboris exhauserim.* [2] *Nam fuit multiplex, actaque est saepius cum magna varietate ...*’. Sul punto cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., p. 230 s., il quale evidenzia correttamente che «by iam he refers to the unusual length of time that the case took, with three separate *actiones* each occupying a senatorial session and hence spread out over some four weeks ...».

¹⁵) Plin., *ep.* 3.9.28.

¹⁶) Sul punto si vedano LEFEBVRE, *op. cit.*, p. 65 ss., O.F. ROBINSON, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London-New York, 2007, p. 86 ss., SCHILLING, *op. cit.*, p. 279 ss., CASCIONE, *op. cit.*, p. 41 ss., e WINSBURY, *op. cit.*, p. 82 ss.

A giudizio dell'epistografo, inoltre, siffatto *modus procedendi* sarebbe anche valso ad evitare di rafforzare, nel cumulo, la protezione di cui alcuni accusati beneficiavano e a prevenire che i più potenti riuscissero a sfuggire alla pena grazie alla condanna di più umili vittime espiatorie.

Nella prima udienza, una volta disvelata agli occhi dei giudici la colpevolezza di Classico (dato preliminare ed irrinunciabile per l'architettura accusatoria dell'intero processo)¹⁷, Plinio ed Albino avevano quindi concentrato i loro sforzi nell'accusa di due collaboratori di spicco: *Baebius Probus*¹⁸ e *Fabius Hispanus*.

Dopo pochi giorni gli *advocati* dei Betici avevano poi preso di mira, con esiti differenti, le posizioni processuali di Claudio Fusco, genero di Classico, e di Stilonio Prisco¹⁹, che era stato tribuno di una coorte agli ordini del proconsole e mentre il primo sarebbe stato bandito dall'Italia per due anni, il secondo sarebbe stato invece assolto²⁰.

Oggi intendo, tuttavia, soffermare la mia attenzione su alcuni aspetti della terza udienza, di cui abbiamo notizia grazie a

Plin., *ep.* 3.9.19-20: [19] *Actione tertia commodissimum putavimus plures congregare, ne si longius esset extracta cognitio, satietate et taedio quodam iustitia cognoscentium severitasque languesceret; et alioqui supererant minores rei data opera hunc in locum reservati, excepta tamen Classici uxore, quae sicut implicita suspicionibus ita non satis convinci probationibus visa est; [20] nam Classici filia, quae et ipsa inter reos erat, ne suspicionibus quidem haerebat...*

Da Plinio apprendiamo, infatti, che dopo le prime due *actiones* i patroni dei provinciali avevano ritenuto opportuno raggruppare la trattazione di molteplici imputati per evitare che la stanchezza e la noia, con il protrarsi del processo, potessero indebolire il senso di giustizia e la severità dei giudici.

Del resto, esclusa (*excepta*) la moglie di Classico²¹ (la cui accusa – nono-

¹⁷) Plin., *ep.* 3.9.12: *'Placuit in primis ipsum Classicum ostendere nocentem: hic aptissimus ad socios eius et ministros transitus erat, quia socii ministrique probari nisi illo nocente non poterant'*.

¹⁸) «PIR.»² B.27.

¹⁹) Cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 234: «the persons are unknown, though the names of the first recur later in the house of a consul of 169, ...».

²⁰) Plin., *ep.* 3.9.18: *'Post paucos dies Claudium Fuscum, Classici generum, et Stilonium Priscum, qui tribunus cohortis sub Classico fuerat, accusavimus dispari eventu: Prisco in biennium Italia interdictum, absolutus est Fuscus'*.

²¹) Sull'evoluzione che, nell'età del principato, investì gli *iudicia repetundarum* e che condusse ad una generalizzata estensione dell'incriminabilità a tutti i membri della *cohors*, incluse le mogli dei governatori che, come Casta, avessero seguito i mariti nelle province da loro amministrate, cfr. almeno J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht: eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechtes im frühen Prinzipat*, Göttingen, 1962, p. 164, e C. VENTURINI, 'Uxor socia'. *Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, in «Iura», XXII, 1981, p. 106 ss., ora in ID., 'Damnatio iudicium', Pisa, 2008, p. 95 ss., ed anche in ID., *Scritti di diritto penale romano*, I, Padova, 2015, p. 625 ss.

stante i gravi sospetti – si era rivelata sprovvista di prove decisive), rimanevano ormai solo prevenuti meno importanti (*minores rei*), le cui imputazioni erano state «ad arte» lasciate in serbo per quel momento (*data opera hunc in locum reservati*).

Un discorso a parte meritava, invece, la posizione processuale della figlia del proconsole che, pur figurando tra gli accusati, non poteva dirsi neanche gravata da seri sospetti. Come avremo subito modo di vedere, nel prosieguo della lettera Plinio dà conto di aver affrontato questa imputazione alla fine della propria arringa (*in extrema actione*), dichiarando ai giudici espressamente e con varie argomentazioni l'intenzione di non far uso della propria *ars rhetorica* per accanirsi contro un'innocente.

La scansione narrativa del racconto epistolare indirizzato a Cornelio Miniciano pare, quindi, ricalcare non solo l'ordine con cui le varie imputazioni vennero cronologicamente affrontate dagli *advocati* dei Betici nell'arco delle tre udienze dedicate alla trattazione del processo, ma anche il reale ordine espositivo con il quale venne costruita l'architettura argomentativa della *'peroratio'* finale.

In particolare, il racconto pliniano può essere a mio avviso considerato alla stregua di fedele applicazione pratica di una regola aurea della precettistica oratoria quintiliana in punto di *'dispositio'*, ma tale aspetto merita di essere ulteriormente indagato e precisato.

3. Come ho avuto modo di affermare in altre occasioni, i resoconti processuali epistolari di Plinio il Giovane mostrano a più riprese che nella sua attività pratica di *advocatus* egli ebbe per lo più a conformarsi agli insegnamenti ricevuti da Quintiliano ²².

²² Nella cospicua letteratura dedicata all'approfondimento dei rapporti tra Plinio e Quintiliano, cfr., in particolare, A.-M. GUILLEMIN, *Pline et la vie littéraire de son temps*, Paris, 1929, p. 69, L. ALFONSI, *Pliniana*, in «Aevum», XXXVI, 1962, p. 171, ORENTZEL, *Pliny*, cit., p. 71, R. IORDACHE, *Algunas influencias de Cicerón y Quintiliano en el estilo de Plinio el Joven*, in «Faventia», XLI, 1990, p. 189 ss., M.E. ROCA BAREA, *La influencia de Quintiliano en los criterios retóricos de Plinio el Joven*, in «Helmantica», XLIII, 1992, p. 121 ss., G. CALBOLI, *Plinio el Joven entre la práctica judicial y la elocuencia epídctica*, in «Quintiliano y su escuela» (cur. G. Calboli, L. Calboli Montefusco), Logroño, 2001, p. 131 ss., A. WEISCHE, *'Plinius' d. J. und 'Cicero'. Untersuchungen zur römischen Epistolographie in Republik und Kaiserzeit*, in ANRW., II.33.1, Berlin - New York, 1989, p. 375 ss., ed E. LEFÈVRE, *'Plinius' - Studien VII. 'Cicero' das unerreichbare Vorbild (1, 2; 3, 15; 4, 8; 7, 4; 9, 2)*, in «Gymnasium», CIII, 1996, p. 333 ss. Taluni studiosi non mancano, tuttavia, di rimarcare anche le discordanze tra i due autori: cfr., ad esempio, A.M. RIGGSBY, *Self and Community in the Younger Pliny*, in «Arethusa», XXXI, 1998, p. 75 ss., e, soprattutto, P.V. COVA, *Plinio il Giovane contro Quintiliano*, in «Plinius der Jüngere und seine Zeit» (cur. L. Castagna, E. Lefèvre), München-Leipzig, 2003, p. 83 ss., che, muovendo dal condiviso dato dell'influenza di Quintiliano su Plinio il Giovane, mette in luce alcuni punti di contrasto, nonché talune riserve dell'allievo verso l'opera dell'antico maestro. Di recente I.G. MASTROROSA, *La pratica dell'oratoria giudiziaria nell'alto impero: Quinti-*

D'altronde, per espressa ammissione del retore, nella *Institutio Oratoria* proprio l'esposizione delle regole '*de dispositione facienda*' si basa, più di altre, su conoscenze che l'autore aveva acquisito, non solo grazie agli insegnamenti ricevuti dai suoi maestri ed allo studio della teoria, ma anche in ragione della propria esperienza forense²³.

Circa l'ordine dispositivo delle questioni che debbono essere affrontate dall'accusatore, il maestro spagnolo si pone in linea di continuità con gli insegnamenti ciceroniani²⁴, così come puntualizzati in epoca tiberiana dall'enciclopedista (e medico) Aulo Cornelio Celso²⁵, che nel proprio manuale multidisciplinare aveva insistito particolarmente sulla necessità di collocare all'inizio un argomento forte, a metà quelli più deboli e di terminare con l'argomento più forte²⁶.

Quint., *inst.* 7.1.10: Quod pertinet ad actorem, non plane dissentio a Celso, qui sine dubio Ciceronem secutus instat tamen huic parti vehementius, ut putet primo firmum aliquid esse ponendum, summo firmissimum, inbecilliora media, quia et initio movendus sit iudex et summo inpellendus.

A giudizio del retore, tale scelta sarebbe dettata dalla necessità per il difensore, all'inizio di impressionare l'animo del giudice e, alla fine, di «trascinarlo» fino alla totale condivisione delle proprie argomentazioni. Questo artificio retorico è altrimenti noto come «ordine nestorico», così chiamato in ragione del modo in cui, nel racconto omerico, Nestore avrebbe scelto di schierare le proprie truppe: davanti i cavalieri con i cavalli ed i carri, nelle retrovie una moltitudine di fanti scelti e, nel mezzo, i codardi che, in questo modo, non si sarebbero potuti sottrarre al combattimento²⁷.

liano e Plinio il Giovane, in «Quintilien ancien et moderne. Études réunies par P. Galand, F. Hallyn, Carlos Lévy et W. Verbaal», Turnhout, 2010, p. 147, ha avuto modo di mettere in luce come gli insegnamenti di Quintiliano siano stati messi a frutto da Plinio «attraverso un più ricco percorso professionale, realizzato in concomitanza di significativi mutamenti delle condizioni storiche registratisi con la fine del principato domiziano, ma comunque accomunato a quello del maestro dal rispetto di principi etico-morali irrinunciabili, probabilmente nel tentativo di incarnare i tratti ideali del '*vir bonus dicendi peritus*' appresi dalla sua viva voce». Sul punto cfr. anche PROCCHI, *Plinio*, cit., p. 26 ss.

²³ Quint., *inst.* 7.1.3: '... *Igitur quid ipse sim secutus, quod partim praeceptis partim usu partim ratione cognoveram, promam nec umquam dissimulavi*'.

²⁴ Cic., *de orat.* 2.314: '*Ergo ut in oratore optimus quisque, sic in oratione firmissimum quodque sit primum; dum illud tamen in utroque teneatur, ut ea, quae excellent, serventur etiam ad perorandum; si quae erunt mediocria, nam vitiis nusquam esse oportet locum, in mediam turbam atque in gregem coniciantur*'.

²⁵ «PIR.»² C.1335.

²⁶ Cels., *frg. rhet.* 11 (ed. F. Marx, Leipzig-Berlin, 1915).

²⁷ Om., *Il.* 4.297-300: ἰππηγᾶς μὲν πρῶτα σὺν ἱπποισιν καὶ ὄχεσφι, πεζοὺς δ' ἐξόπιθε στήσεν πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς ἕρκος ἔμεν πολέμοιο: κακοὺς δ' ἐς μέσσον ἔλασεν, ὄφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι. Sull'ordine nestorico cfr., per tutti, Ch. PERELMAN,

4. Muovendo da questa premessa, corre l'obbligo di verificare se ed in quali termini la 'peroratio' conclusiva di questa *cognitio* senatoria possa essere ricondotta allo schema generale del cd. «ordine nestoriano». A tal proposito abbiamo già avuto modo di ricordare che le prime due *actiones* furono riservate (sia pur secondo un '*climax*' discendente) all'accusa dei personaggi di maggior rilievo nel novero dei '*socii ministrique proconsulis*' e che la terza udienza si aprì con la trattazione, per dirla con Cicerone, '*in mediam turbam atque in gregem*' delle imputazioni più deboli.

A questo proposito mi pare che il testo dell'epistola, nel quale si fa riferimento ad '*inbecilliora*' di due differenti categorie, lasci spazio per alcune considerazioni ulteriori.

Dalla formulazione del racconto mi pare, infatti, evidente che nella preliminare preparazione del processo la posizione mediana fosse stata riservata dal collegio d'accusa all'esclusiva trattazione delle posizioni processuali dei *minores rei*. Solo per questi ultimi vale, infatti, la già ricordata precisazione incidentale dell'autore: '*data opera hunc in locum reservati*'.

Si può, inoltre, a mio avviso, ipotizzare che – nella strategia originaria – anche l'accusa della figlia di Classico, '*quae et ipsa inter reos erat ne suspicionibus quidem haerebat*', dovesse essere affrontata *in medio*, nel contesto generale delle imputazioni minori e che l'arringa ipotizzata «a tavolino» dovesse terminare con l'illustrazione della responsabilità *de repetundis* della persona in assoluto più vicina di tutti al governatore provinciale, la quale – in chiave accusatoria – presentava (almeno potenzialmente) i suggestivi tratti evocativi di una '*uxor socia proconsulis*'²⁸.

Nel corso del processo, tuttavia, i sospetti su Casta non furono avvalorati con prove sufficienti²⁹ e la trattazione di questa posizione processuale nella 'peroratio' venne complicandosi anche in ragione della formalizzazione di un'accusa incidentale di *praevaricatio* a suo favore che aveva già portato – in modo, in verità, del tutto inusuale – all'accertamento della collusione di un rappresentante della provincia addetto all'istruttoria, Norbano Liciniano, '*damnatus et in insulam relegatus*' prima della fine della *cognitio* principale³⁰.

L. OLBRECHTS TYTECA, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Paris, 1958, p. 522, con indicazione della precedente bibliografia.

²⁸) Cfr. VENTURINI, '*Uxor socia*', cit., p. 645 ss.

²⁹) Plin., ep. 3.9.19: '*... excepta tamen Classici uxore, quae sicut implicita suspicionibus ita non satis convinci probationibus visa est*'.

³⁰) Plin., ep. 3.9.29-35: '[29] *E testibus quidam, sive iratus quod evocatus esset invitus, sive subornatus ab aliquo reorum, ut accusationem exarmaret, Norbanum Licinianum, legatum et inquisitorem, reum postularit, tamquam in causa Castae - uxor haec Classici - praevaricaretur.* [30] *Est lege cautum ut reus ante peragatur, tunc de praevaricatore quaeratur, videlicet quia optime ex accusatione ipsa accusatoris fides aestimatur.* [31] *Norbano tamen non ordo legis, non legati nomen, non inquisitionis*

Tali circostanze dovettero verosimilmente indurre gli *advocati* dei Betici ad una coraggiosa modifica della concreta strategia argomentativa, consistente nell'anticipazione della trattazione dell'accusa – divenuta ormai claudicante – a Casta (di per sé sicuramente *excepta* dal novero dei *minores rei*), e nella parallela trasformazione del dibattito sull'imputazione in assoluto più debole (quella della figlia di Classico) in strumento retorico di avvaloramento per la credibilità della *peroratio* nel suo complesso.

Nel caso di specie, la fine dell'arringa fu, dunque, abilmente riservata da Plinio ad un'innocente e l'epistolografo dà conto, sia pur succintamente, delle ragioni di questa scelta:

Plin., *ep.* 3.9.20-21: [20] ... Itaque, cum ad nomen eius in extrema actione venissem - neque enim ut initio sic etiam in fine verendum erat, ne per hoc totius accusationis auctoritas minueretur -, honestissimum credidi non premere immerentem, idque ipsum dixi et libere et varie. [21] Nam modo legatos interrogabam, docuissentne me aliquid quod re probari posse confiderent; modo consilium a senatu petebam, putaretne debere me, si quam haberem in dicendo facultatem, in iugulum innocentis quasi telum aliquod intendere; postremo totum locum hoc fine conclusi: 'Dicet aliquis: Iudicas ergo? Ego vero non iudico, memini tamen me advocatum ex iudicibus datum'.

Se l'iniziale riconoscimento dell'innocenza di questa imputata avrebbe potuto di fatto indebolire la forza di tutta l'accusa, fino ad inficiarla irrimediabilmente, lo stesso non poteva dirsi per la fase finale della perorazione, in cui il Comasco si proponeva di *impellere* l'animo dei *patres* intessendo un pregiato ordito persuasivo con due fili argomentativi, entrambi tesi a comprovare ai giudici la particolare credibilità delle proprie precedenti affermazioni in ordine alla colpevolezza degli altri soggetti accusati: l'onestà intellettuale propria di ogni avvocato probo (che interpreti, cioè, il proprio ruolo processuale quale '*actor veritatis*'³¹ e

officium praesidio fuit; tanta conflagravit invidia homo alioqui flagitiosus et Domitiani temporibus usus ut multi, electusque tunc a provincia ad inquirendum non tamquam bonus et fidelis, sed tamquam Clasicus inimicus - erat ab illo relegatus -. [32] *Dari sibi diem, edi crimina postulabat; neutrum impetravit, coactus est statim respondere. Respondit, malum primumque ingenium hominis facit ut dubitem, confidenter an constanter, certe paratissime*. [33] *Obiecta sunt multa, quae magis quam praevaricatio nocuerunt; quin etiam duo consulares, Pomponius Rufus et Libo Frugi, laeserunt eum testimonio, tamquam apud iudicem sub Domitiano Salvi Liberalis accusatoribus adfuisset*. [34] *Damnatus et in insulam relegatus est. Itaque cum Castam accusarem nihil magis pressi, quam quod accusator eius praevaricationis crimine corruisset; pressi tamen frustra; accidit enim res contraria et nova, ut accusatore praevaricationis damnato rea absolveretur*. [35] *Quaeris, quid nos, dum haec aguntur? Indicavimus senatui ex Norbano didicisse nos publicam causam, rursusque debere ex integro discere, si ille praevaricator probaretur, atque ita, dum ille peragitur reus, sedimus. Postea Norbanus omnibus diebus cognitionis interfuit eandemque usque ad extremum vel constantiam vel audaciam pertulit*'.

³¹) Per l'illustrazione dell'articolata riflessione che, a partire dalla tarda repubblica,

che quindi, in mancanza di prove, rifiuti di mettere a profitto la propria maestria di parola per ottenere la condanna di un innocente), avvalorata dalla sua particolare posizione di *'advocatum ex iudicibus datum'*.

Il testo dell'epistola consente anche di farsi un'idea abbastanza precisa del tenore della *'peroratio'* finale realmente pronunciata da Plinio, i cui tratti argomentativi essenziali sono affidati a domande retoriche, condensate in un due proposizioni interrogative indirette, e ad un'interrogativa diretta volta a preparare il terreno per quell'affermazione che, con ogni probabilità, fu la reale chiusura «ad effetto» dell'arringa: «certo non spetta a me il compito di giudicare, ma tuttavia non dimentico che io sono un avvocato scelto dal novero di chi giudica».

5. In ultima analisi, mi pare che questa epistola pliniana offra, quindi, la possibilità di apprezzare non solo una concreta applicazione – in chiave accusatoria – del cd. «ordine nestoriano», ma rappresenti anche un tangibile esempio dell'adattamento all'effettivo corso del processo della *'dispositio'* originariamente avuta di mira dagli *advocati*, evenienza – anche quest'ultima – espressamente contemplata dall'insegnamento istituzionale.

Quint., inst. 7.10.11: *Illa enim est potentissima quaeque vere dicitur oeconomia totius causae dispositio, quae nullo modo constitui nisi velut in re praesente potest ...*

Se, infatti, l'ordine dispositivo più efficace, identificato da Quintiliano con il significativo epiteto di «economia», è quello che non può essere definito in alcun modo se non – appunto – in relazione alle esigenze del caso concreto, è ben possibile che anche argomenti finali *pro minore reo* possano essere, talvolta, impiegati alla stregua di *firmissima*, per comprovare l'indubbia solidità delle ulteriori (e principali) accuse discusse in giudizio.

venne sviluppandosi, sul ruolo tecnico ed il contegno etico del *patronus causae*: A. BELLODI ANSALONI, *L'arte dell'avvocato «actor veritatis»*, Bologna, 2016, p. 28 ss.